



Comune di Qualiano
Città Metropolitana di Napoli

AVVISO PUBBLICO
Fondo Regionale di Contrastto all'Emergenza Abitativa
(art. 27 L.R. Campania n. 25/2024 – D.G.R. n. 376 del 16/06/2025)

PREMESSO CHE

- l'art. 27 della Legge Regionale Campania 30 dicembre 2024, n. 25 ha istituito il Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa;
- con D.G.R. n. 376 del 16/06/2025 la Giunta Regionale della Campania ha approvato gli indirizzi attuativi del Fondo;
- la Regione Campania ha demandato ai Comuni l'attuazione delle misure mediante avvisi pubblici a sportello.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

RENDE NOTO

che il Comune di Qualiano attiva una procedura a sportello per la concessione di contributi economici finalizzati al contrasto dell'emergenza abitativa, a favore di nuclei familiari residenti in Campania che si trovano in condizioni di disagio abitativo grave o di fragilità abitativa temporanea.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Avviso disciplina le modalità di accesso ai contributi previsti dal Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa, articolati nelle seguenti misure:

- **MISURA 1:** contributo finalizzato a sostenere i nuclei familiari in condizione di grave e permanente disagio abitativo;
- **MISURA 2:** contributo finalizzato a individuare una sistemazione abitativa temporanea e immediata per i nuclei familiari in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'alloggio privato o pubblico a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

ART. 2 – RISORSE DISPONIBILI

Le risorse sono assegnate dalla Regione Campania al Comune di Qualiano senza preventivo riparto, con procedura a sportello, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 11 delle Linee Guida per la disciplina del Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa ai sensi della D.G.R: n. 376 del 16.06.2025.

La ripartizione delle risorse avviene come segue:

- 70% per la Misura 1;

- 30% per la Misura 2.

Le risorse disponibili sono liquidate ai Comuni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione da trasmettere all'indirizzo PEC:

politiche.abitative@pec.regione.campania.it complete della documentazione richiesta e fino ad esaurimento delle disponibilità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 delle Linee Guida regionali.

ART. 3 – DESTINATARI

Possono presentare domanda i nuclei familiari che, alla data di presentazione dell'istanza, siano in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi dalle Linee Guida regionali, in relazione alla misura richiesta.

Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla **Misura 1** il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
- siano residenti in Regione Campania;
- assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;
- abbiano ISEE ordinario o corrente che non superi **€ 10.140,00**;
- non siano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- si trovino in una delle condizioni di grave disagio abitativo previste dalle Linee Guida;
- siano presi in carico dai Servizi Sociali con progetto personalizzato di autonomia.

Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni:

- abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente;
- abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;

- abiti in una condizione di sovraffollamento così come definita all'art. 2 comma 2 lett. C) delle Linee Guida per la disciplina del Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa ai sensi della D.G.R: n. 376 del 16.06.2025;
- abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale;
- abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
- sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;
- sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento e in fase di dimissione da tali strutture;
- sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù;
- si trovi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.

Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell'autonomia. La presa in carico e l'adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente.

Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla **Misura 2** il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
- siano residenti in Regione Campania;
- attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui all'art. 17 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 11/2019;
- assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016.

Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

ART. 4 – ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

La procedura è a sportello e le istanze verranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La procedura è aperta per l'intera annualità di riferimento: dalla data di pubblicazione del presente Avviso al 31 dicembre 2026, salvo esaurimento delle risorse.

MISURA 1

- Importo massimo:
 - € 9.000 per Comuni con meno di 50.000 abitanti
- Spese ammissibili:
 - fino a € 3.000 per autonoma sistemazione o riduzione del disagio abitativo;
 - fino a € 6.000 per ospitalità temporanea (massimo 12 mesi);
 - fino all'80% del canone di locazione per un nuovo contratto di affitto (massimo 24 mensilità), compreso il deposito cauzionale.
- Cumulabilità: tutte le voci sono cumulabili entro il limite massimo previsto.
- Proroga: l'ospitalità temporanea può essere prorogata previa autorizzazione della Regione.

MISURA 2

- Importo massimo:
 - € 6.000 complessivi.
- Spese ammissibili:
 - fino a € 3.000 per autonoma sistemazione per richiedenti con ISEE fino a € 10.140;
 - fino a € 2.000 per autonoma sistemazione per richiedenti con ISEE superiore a € 10.140 e non oltre il limite previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d) delle Linee Guida regionali;
 - fino a € 6.000 per ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza o alloggi privati, anche tramite affitto da parte del Comune.
- Cumulabilità: le diverse tipologie di contributo sono cumulabili tra loro entro il limite massimo di € 6.000.

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate a sportello, fino ad esaurimento delle risorse, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino al 31 dicembre 2026.

Le istanze dovranno essere presentate:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico;

- tramite PEC all'indirizzo: *protocollo.qualiano@asmepec.it*, allegando tutta la documentazione richiesta.

ART.6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione:

- valido documento di riconoscimento;
- attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità;
- dichiarazione che attesta la presa in carico del nucleo familiare resa e sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Sociali interessati (solo per la Misura 1);
- dichiarazione del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (solo nei casi di erogazione diretta);
- ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti da ciascuna Misura.

La mancanza della documentazione essenziale comporta l'esclusione.

ART. 7 – ISTRUTTORIA E CONCESSIONE

Le domande saranno istruite con criterio cronologico di presentazione.

Il Comune provvederà a richiedere alla Regione Campania la liquidazione delle somme solo a seguito di istruttoria positiva.

ART. 8 – CUMULABILITÀ

I contributi della Misura 1 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di 9.000 euro. I contributi della Misura 2 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di 6.000 euro.

I contributi non sono cumulabili con:

- contributi per autonoma sistemazione ex art. 9-sexies D.L. 76/2024;
- Fondo morosità incolpevole (se non decorsi almeno 3 anni).

I contributi di cui alla Misura 2 sono cumulabili con i contributi di cui alla Misura 1 fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile per la Misura 1.

In caso di erogazione di contributi di importo pari complessivamente all'importo massimo concedibile per la Misura 1 non è possibile riconoscere ulteriori contributi per la Misura 1 e per la Misura 2 salvo che siano decorsi almeno 3 anni.

ART. 9 – CONTROLLI

Il Comune di Qualiano effettuerà controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla revoca del beneficio e alle sanzioni previste.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso.

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore VI.